



News Letter Lavoro n.° 7/2022

Precisazioni Bonus 200 euro

Il DL n. 50/2022 ha introdotto una indennità una tantum di 200 euro. Per la generalità dei **lavoratori dipendenti**, in forza nel mese di luglio 2022, l'indennità sarà riconosciuta dai datori di lavoro con la retribuzione del predetto mese. Il beneficio è riconosciuto solo a chi, tra il 1° gennaio e il 23 giugno 2022, abbia fruito per almeno una mensilità dello sconto IVS, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali concesso sotto un limite di reddito (semplificando l'imponibile IVS deve essere inferiore a € 2.692,00 maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima). Prima il periodo di riferimento era il quadrimestre gennaio-aprile 2022 ma l'INPS ha ampliato l'arco temporale per includere più beneficiari.

Inoltre, i dipendenti privati per poter ottenere il bonus 200 euro, devono far pervenire un'autodichiarazione al datore di lavoro.

Si ricorda che nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro potrà comunque richiedere il bonus una sola volta ad un solo datore di lavoro

Con riferimento, **ai lavoratori domestici**, titolari di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, l'indennità in oggetto è erogata direttamente dall'INPS, a partire dal mese di luglio 2022, previa apposita domanda.

La domanda può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022. Servizio attivo dal 27 giugno 2022.

I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda:

- non devono essere titolari di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla Gestione del lavoro domestico;
- non devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- non devono essere titolari di reddito di cittadinanza.



- E deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro (i redditi di qualsiasi natura).

Con riferimento alle altre categorie di lavoro (non subordinato) ovvero:

1. ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**,
2. per **gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**,
3. per **gli autonomi occasionali**,
4. per **gli stagionali, a tempo determinato**, (non più in forza al 01 luglio 2022)
5. per **i lavoratori intermittenti** (non più in forza al 01 luglio 2022)

La domanda può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 (meglio il servizio attivo dal 27 giugno 2022) selezionando la categoria di appartenenza ed entro il 31 ottobre 2022.

Per **i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti, in forza nel mese di luglio**, il bonus verrà erogato in automatico dai datori di lavoro (quindi non dovranno presentare nessuna domanda all'Inps).

Con riferimento ai **pensionati**, il bonus viene erogato direttamente dall'Inps nella mensilità di pensione di luglio 2022. Necessario un reddito non superiore a 35.000 euro nell'anno 2021 e la residenza in Italia.

Novità protocollo Covid – 19

Per **l'accesso nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali**: fino al 30 aprile 2022 tutti i lavoratori dovevano essere in possesso ed esibire, su richiesta del datore di lavoro, il solo green pass base (da vaccinazione, da guarigione Covid o da test antigenico rapido o molecolare), indipendentemente dall'età anagrafica.

Dall'entrata in vigore del D.L. n. 24/2022, è stata abrogata la disposizione che obbligava i lavoratori over 50 a possedere il green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione da Covid).

Per le **mascherine nei luoghi di lavoro**: facoltativa dal 1° maggio, salvo un aumento dei contagi.

In data 30 giugno 2022 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", che aggiorna e rinnova i precedenti accordi

In particolare, Il datore di lavoro è tenuto ad **informare**, attraverso modalità idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);



- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Prima **dell'accesso al luogo di lavoro**, il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e l'accesso sarà negato in caso di temperatura superiore a 37,5°C. Le persone in tale condizione

- saranno momentaneamente isolate e munite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate,
- non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La riammissione al lavoro dopo l'infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla legge (ossia, dall'art. 4 del DL n. 24/2022, convertito in Legge n. 52/2022 e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022).

Il datore di lavoro è tenuto a fornire, anche attraverso il medico competente (se presente), la massima collaborazione nel caso in cui l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche.

In materia di **pulizia e sanificazione delle aziende**, viene confermato l'obbligo di sanificare e igienizzare quotidianamente e periodicamente l'azienda e in particolare le postazioni di lavoro e le aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona positiva al Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi nonché alla loro ventilazione.

Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil influenzali quali la tosse deve comunicarlo immediatamente all'ufficio del personale, che dovrà procedere all'isolamento del lavoratore.

La persona sintomatica deve essere subito dotata di mascherina FFP2 (ove già non lo fosse).

Con la fine dello stato di emergenza (il 31 marzo), **cambiano anche le regole per la quarantena**. Dal 1° aprile è sparito l'obbligo di mettersi in quarantena per coloro che (vaccinati e no, indistintamente) hanno avuto un contatto con un positivo; viene sostituita da 10 giorni di autosorveglianza cioè di monitorare l'insorgenza di sintomi riconducibili al Covid con l'obbligo di portare, per tutto questo tempo, la mascherina Ffp2 al chiuso e in luoghi particolarmente affollati. Attenzione però, l'abolizione riguarda esclusivamente la "quarantena", ovvero della misura che si applica solo agli asintomatici che sono venuti in contatto con un positivo.

Per chi è positivo bisogna parlare di "isolamento" e dal 1° aprile per loro non è cambiato nulla. Per i positivi continua infatti l'obbligo di stare a casa (in isolamento domiciliare, appunto) per 7 giorni (per chi è vaccinato) o per 10 giorni (per chi non lo è), fino ovviamente a tampone finale negativo.